

## REGOLAMENTO (CE) N. 344/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1994

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, per la campagna 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 41, paragrafi 7 e 10 e l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2181/91<sup>(4)</sup>, ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; che il regolamento (CEE) n. 2093/93 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili per la campagna 1993/1994;

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CE) n. 343/94 della Commissione<sup>(6)</sup> ha deciso l'attuazione per la campagna 1993/1994 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare l'applicazione della misura unicamente alle regioni dove è aperta la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché limitare a 3 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1993/1994;

considerando che le considerevoli differenze di resa per ettaro constatate nelle regioni di produzione, delimitate in funzione della distillazione obbligatoria dal regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 3699/92<sup>(8)</sup>, rischiano di far concentrare l'azione di sostegno del mercato in un'unica regione, in considerazione del meccanismo adottato di ripartizione del volume complessivo tra i produttori; che, perché la misura possa avere un'efficacia ripartita in modo equilibrato, occorre stabilire i volumi massimi per regione che non possono essere superati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1993/1994 per tutti i vini da tavola ricavati da uve provenienti dalle regioni di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 soggette alla distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994 nei limiti di 3 milioni di hl.

Questo quantitativo è ripartito fra le regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 441/88 come segue:

— regione 1:	—
— regione 3:	400 000 hl
— regione 4:	1 800 000 hl
— regione 5:	400 000 hl
— regione 6:	400 000 hl
— regione 7:	—

## Articolo 2

1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non può superare 20 hl per ettaro di superficie coltivata per la produzione di vino da tavola. Per la Spagna, tale quantitativo è limitato a 4 hl per ettaro.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti che possono essere sottoscritti da un produttore per la distillazione di cui trattasi.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

(4) GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 16.

(5) GU n. L 190 del 30. 7. 1993, pag. 14.

(6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.

(8) GU n. L 374 del 22. 12. 1992, pag. 54.